

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio entro 30 giorni dalla loro adozione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 113, comma 5°.

Art. 113

Controllo, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari non sono soggette al controllo preventivo di legittimità.

2. Sono comunque sottoposte al controllo eventuale, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di cui all'art. 127, comma 1, lettere a), b), c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, per le quali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate almeno un quarto dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

4. Le deliberazioni non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

5. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. In tal caso la pubblicazione all'Albo Pretorio avviene entro sette giorni dalla loro adozione.

TITOLO VI PROCEDURE PARTICOLARI

CAPO I

Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

Art. 114

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti con le procedure stabilite dallo Statuto.

2. Essi durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti.

Art. 115

Dimissioni e revoca del Presidente del Consiglio o del Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio cessa dalle funzioni in caso di dimissioni, decadenza o revoca. In tali evenienze, il Consiglio procede, entro la prima seduta successiva, alla presa d'atto di tali condizioni risoltrici della funzione ed alla elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Vice Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente può essere revocato da parte del Consiglio con atto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Ove il Presidente cessi, per ogni motivo, dalla carica, cessa altresì il Vice Presidente a far luogo dalla elezione di cui al comma 1. Ove invece cessi il Vice Presidente, il Consiglio procede alla elezione di un suo sostituto fra i Consiglieri della parte, di maggioranza o minoranza, cui apparteneva il Vice Presidente cessato dalla carica.